







Titolo	REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI NEI SETTORI SPECIALI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA DI CUI ALL’ART. 36, CO.8, DEL D.LGS. 50/2016			
	Doc.n°	1000.APPR.GEN.048	Rev.	00
			Data	18/07/2017
		Pagine	1 di 12	

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI
CONTRATTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
NEI SETTORI SPECIALI DI IMPORTO INFERIORE
ALLA SOGLIA COMUNITARIA DI CUI ALL’ART.
36, CO.8, DEL D.LGS. 50/2016**

Doc. n° 1000.APPR.GEN.048

00	18/07/2017	Prima emissione			
Rev.	Data	Descrizione	Emesso da	Verificato da	Approvato da

	Titolo REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI NEI SETTORI SPECIALI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA DI CUI ALL’ART. 36, CO.8, DEL D.LGS. 50/2016
	Doc.n° 1000.APPR.GEN.048
	Rev. 00 Data 18/07/2017 Pagine 2 di 12

INDICE

I **PRINCIPI GENERALI**

1. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2. PRINCIPI GENERALI	3

II **I SOGGETTI, LE FUNZIONI E LE COMPETENZE**

3. STRUTTURA COMPETENTE IN MATERIA DI PROCEDURE E DI CONTRATTI	3
4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	3

III **PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**


5. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	4
6. AFFIDAMENTO SENZA GARA	4
7. PROCEDURA NEGOZIATA FRA OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI AD UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE O AD UN ALBO DI FORNITORI	5
8. PROCEDURA NEGOZIATA APERTA AL PUBBLICO	5
9. NORME COMUNI: TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE CONTENUTO MINIMO DEL BANDO O DELL’INVITO	6
10. PUBBLICITA’	7
11. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	7
12. ASSOCIAZIONE TEMPORANEE D’IMPRESE E CONSORZI	8
13. AVVALLIMENTO E SUBAPPALTO	8
14. GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA	8
15. CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE E VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE	9
16. PROCEDURE TELEMATICHE	9
17. ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – ANAC	9
18. OPERAZIONI DI GARA	9
19. AGGIUDICAZIONE; L’ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE	10
20. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO	10
21. SISTEMI DI QUALIFICAZIONI E ALBI FORNITORI	10
22. ACCORDI QUADRO	11

IV **STIPULA DEL CONTRATTO**

23. STIPULAZIONE E FORMA DEL CONTRATTO	11
--	----

V **NORME FINALI**

24. TRATTAMENTO DEI DATI	12
25. FORO COMPETENTE	12

	Titolo	REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI NEI SETTORI SPECIALI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA DI CUI ALL'ART. 36, CO.8, DEL D.LGS. 50/2016	
	Doc.n°	1000.APPR.GEN.048	
		Rev.	00
		Data	18/07/2017
		Pagine	5 di 12

3. A prescindere dal valore, i contratti relativi a forniture, servizi e lavori possono essere affidati senza gara qualora ricorra una o più delle fattispecie di cui all'art. 163 (*Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile*) del Codice, nel rispetto, ove possibile, del criterio di rotazione.

4. Nei casi precedenti, laddove sia operativo un Sistema di Qualificazione istituito ai sensi dell'art. 134 del Codice od un Albo Fornitori, si procederà all'individuazione dell'affidatario preferibilmente fra gli operatori in possesso di qualificazione, od iscrizione nell'albo, adeguata alla tipologia e classifica dell'affidamento.

5. In ogni caso, prima della stipula di ciascun contratto di rientrante nell'ambito di applicazione del presente articolo, SGI si riserva di richiedere all'operatore economico affidatario il rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice.

6. Rimane, in ogni caso, salva la facoltà per SGI di procedere all'indizione, anche per contratti rientranti nell'ambito del presente articolo, a procedure aperte, ristrette, negoziate con o senza previa pubblicazione di un bando, con le forme di pubblicità di volta in volta previste a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche del contratto da affidare.

ART. 7 – PROCEDURA NEGOZIATA FRA OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI AD UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE O AD UN ALBO DI FORNITORI

1. Laddove operativo un Sistema di Qualificazione istituito ai sensi dell'art. 134 del Codice od un Albo Fornitori, si procederà all'espletamento di gara fra tutti o parte degli operatori in possesso di qualificazione, od iscrizione nell'albo, adeguata alla tipologia e classifica dell'affidamento.

2. E' facoltà del Responsabile del procedimento di restringere l'invito a presentare offerta ad almeno 3 (tre) concorrenti qualificati in relazione all'oggetto dell'appalto, se sussistono in tale numero soggetti idonei e qualificati, individuati tra gli operatori economici in possesso di qualificazione, od iscrizione nell'albo, adeguata alla tipologia e classifica dell'affidamento. In tal caso, il successivo invito a presentare offerta per la medesima tipologia di contratto è inoltrato, a rotazione, agli altri concorrenti e sempre che siano in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto. Gli operatori già invitati possono ricevere ulteriori inviti solo dopo che sono stati invitati tutti i soggetti iscritti nell'elenco in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dell'appalto cui si riferisce l'invito.

3. In attuazione dei principi di rotazione e principi di massima partecipazione, è facoltà di SGI non invitare alla singola procedura l'affidatario "uscente", ovvero, in caso di affidamento suddiviso in più lotti, limitare l'affidamento al medesimo concorrente di tutti i lotti o di alcuno di essi.


4. A prescindere dal criterio di aggiudicazione prescelto e dalla espressa previsione dei singoli documenti di gara, è facoltà di SGI procedere, nel rispetto del principio di parità di trattamento, ad un'ulteriore negoziazione al fine di individuare il soggetto affidatario. Nel caso in cui sia stato prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere oggetto di offerta migliorativa ai fini di una negoziazione gli elementi quantitativi misurabili della prestazione (ad es. prezzo, termine di esecuzione, durata della garanzia ecc.).

ART. 8 – PROCEDURA NEGOZIATA APERTA AL PUBBLICO

1. Laddove l'affidamento abbia ad oggetto delle tipologie di lavori, beni o servizi per le quali non è stato istituito un Sistema di Qualificazione o un Albo Fornitori, si procederà mediante procedura negoziata mediante invito a presentare offerta di almeno tre (3) operatori economici, ove esistenti, individuati mediante apposita indagine di mercato.

2. Gli affidamenti di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 possono essere affidati con consultazione di almeno cinque (5) operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione.

3. Gli operatori economici da consultare vengono individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.

	Titolo	REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI NEI SETTORI SPECIALI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA DI CUI ALL’ART. 36, CO.8, DEL D.LGS. 50/2016	
	Doc.n°	1000.APPR.GEN.048	
		Rev.	00
		Data	18/07/2017
		Pagine	6 di 12

4. A prescindere dal criterio di aggiudicazione prescelto e dalla espressa previsione dei singoli documenti di gara, è facoltà di SGI procedere, nel rispetto del principio di parità di trattamento, ad un'ulteriore negoziazione al fine di individuare il soggetto affidatario tra quelli invitati. Nel caso in cui sia stato prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere oggetto di offerta migliorativa ai fini di una negoziazione gli elementi quantitativi misurabili della prestazione (ad es. prezzo, termine di esecuzione, durata della garanzia ecc.).

5. Si potrà procedere mediante procedura negoziata aperta al pubblico anche laddove, pur nella vigenza di un Sistema di Qualificazione e/o Albo fornitori, SGI intenda ricorrere ad un nuovo sollecito del mercato.

ART. 9 – NORME COMUNI: TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE – CONTENUTO MINIMO DEL BANDO O DELL’INVITO

1. Il termine per il ricevimento delle offerte deve essere stabilito tenendo conto della complessità dei lavori, del servizio o della fornitura, del tempo che si ritiene necessario per la predisposizione delle offerte (compresi eventuali sopralluoghi) e del criterio di aggiudicazione prescelto.

2. In caso di procedure aperte tale termine non può essere inferiore a 26 (ventisei), fatta salva la possibilità di ridurre tale termine per l'estrema urgenza derivante da circostanze non imputabili alla Società.

3. In caso di procedure ristrette o negoziate tale termine non può essere inferiore a 15 (quindici) giorni, fatta salva la possibilità di ridurre tale termine per l'estrema urgenza derivante da circostanze non imputabili alla Società.

4. Gli inviti a presentare offerta menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato XV, parte II del Codice. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto, e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ciò non sia possibile, in formato cartaceo.

Gli inviti a presentare offerta devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte.

b) un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di gara pubblicato;

c) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare;

d) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;

e) il tipo di procedura;

f) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;


g) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;

h) l'indirizzo dell'ente aggiudicatore;

i) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;

l) forma dell'appalto oggetto dell'invito a presentare offerte; e

m) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel capitolato d'onori o nell'invito a presentare offerte oppure a partecipare a una trattativa.

	Titolo	REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI NEI SETTORI SPECIALI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA DI CUI ALL’ART. 36, CO.8, DEL D.LGS. 50/2016	
	Doc.n°	1000.APPR.GEN.048	
		Rev.	00
		Data	18/07/2017
		Pagine	8 di 12

6. L'operatore economico invitato singolarmente può partecipare singolarmente o come mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, anche non iscritti a Sistemi di qualificazione e/o Albi Fornitori di SGI; in tal caso SGI si riserva, comunque, la valutazione dei requisiti dei concorrenti non iscritti al Sistema di qualificazione e/o all'Albo e l'eventuale esclusione dell'intero raggruppamento, qualora tali requisiti non risultassero conformi a quanto richiesto, ai sensi del successivo art. 20 comma 7.

7. Per ciascun contratto rientrante nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, SGI, prima della liquidazione dei compensi, si riserva di acquisire il documento unico di regolarità contributiva dell'operatore economico e sospendere i pagamenti nel caso in cui lo stesso risulti negativo.

ART. 12 - ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESE E CONSORZI

1. Alle procedure di gara di cui al presente Regolamento sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 45, c. 2, del Codice; ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 (*Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare*) e 48 (*Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici*) del Codice.

2. Nel caso di ATI non ancora costituite dovrà essere presentata una dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, con la quale gli stessi manifestano l'intenzione di costituirsi, in caso di aggiudicazione, in Associazione Temporanea di Imprese ed indicano l'impresa capogruppo alla quale intendono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza; in questo caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che si sono impegnati a costituire l'ATI e la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti della costituenda ATI. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni Temporanee di Imprese rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede d'offerta.

3. In ogni caso di partecipazione di ATI, sia costituite che non ancora costituite, dovrà essere presentata, pena l'esclusione, una dichiarazione recante l'indicazione esatta delle parti di fornitura o servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno assunte da ogni singolo componente.

4. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'art. 353 del c.p. È altresì vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

ART. 13 – AVVALIMENTO E SUBAPPALTO


1. Il ricorso all'istituto dell'avvalimento è ammesso nel rispetto delle modalità previste all'art. 89 del Codice. Il contratto di avvalimento può essere un contratto tipico o atipico, ma deve possedere i seguenti contenuti minimi essenziali: l'oggetto (risorse e mezzi prestati), la durata, l'eventuale corrispettivo ed ogni altro elemento utile alla stazione appaltante per procedere alla verifica della serietà degli impegni assunti dall'ausiliaria.

2. Il ricorso all'istituto del subappalto è in linea generale ammesso nei limiti, alle condizioni e nel rispetto delle procedure previste, in particolare, dall'art. 105 del Codice. Tuttavia a seconda dell'oggetto e delle caratteristiche del contratto da affidare, SGI si riserva la facoltà di prevedere il divieto di subappalto.

ART. 14 – GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA

1. È facoltà di SGI richiedere ai concorrenti di prestare apposite garanzie e/o coperture assicurative. In tal caso è facoltà di SGI applicare, in tutto od in parte, gli articoli 93 (*Garanzie per la partecipazione alla procedura*), 103 (*Garanzie definitive*) del Codice o altre pertinenti disposizioni del Codice.

2. Alle imprese iscritte in un Sistema di Qualificazione o in un Albo di Fornitori di SGI non viene richiesta la cauzione provvisoria, salvo apposita previsione negli atti di indizione della procedura di affidamento.

	Titolo	REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI NEI SETTORI SPECIALI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA DI CUI ALL'ART. 36, CO.8, DEL D.LGS. 50/2016	
	Doc.n°	1000.APPR.GEN.048	
		Rev.	00
		Data	18/07/2017
		Pagine	9 di 12

ART. 15 - CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE E VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

1. Gli appalti banditi sulla base del presente Regolamento saranno aggiudicati, in relazione alle caratteristiche ed all'oggetto del contratto, sulla base del criterio del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Laddove l'appalto sia aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i sub-criteri di valutazione dell'offerta saranno indicati nei relativi documenti di gara.
3. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello del prezzo più basso, nell'atto di indizione di ciascuna gara potrà essere prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata secondo il meccanismo indicato nella documentazione di gara, o individuata la soglia di anomalia oltre la quale procedere alla richiesta dei giustificativi.
4. Qualora non sia prevista l'esclusione automatica e/o la soglia di anomalia, e nel caso di aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa, SGI si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In tal caso il Responsabile del procedimento richiederà all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo a base di gara e, nel rispetto dei principi stabiliti dalla disciplina vigente, darà seguito alle operazioni di verifica con modalità idonee ad assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 2, comma 3, del presente Regolamento e, in particolare, di quelli di libera concorrenza tra operatori, non discriminazione e parità di trattamento.

ART. 16 - PROCEDURE TELEMATICHE


Le procedure di affidamento di cui al presente Regolamento potranno essere espletate con modalità tradizionali, ovvero per via elettronica, ai sensi dell'art. 77 del Codice.

ART. 17 - ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – ANAC

1. Nelle procedure di affidamento indette da SGI in applicazione del presente Regolamento dovranno essere rispettati gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (CIG) ed il pagamento dell' apposito contributo, in conformità alle disposizioni *pro tempore* vigenti emanate dall'ANAC.

ART. 18 - OPERAZIONI DI GARA

1. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione adottato sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta tecnica può essere demandata, tenuto conto complessità del contratto da affidare e/o della necessità di un particolare livello di competenza tecnica, ad apposita Commissione Giudicatrice (Commissione Tecnica), composta da un numero dispari di membri, in numero massimo di 3, aventi specifiche competenze tecniche. La Commissione di gara si riunisce in seduta riservata ed informale.
2. Le medesime regole sono altresì applicabili alle eventuali nomine delle Commissioni preposte alla verifica delle offerte anormalmente basse. Laddove, nella medesima procedura, sia già stata nominata una commissione giudicatrice, la verifica sulle offerte anormalmente basse sarà demandata al medesimo collegio.
4. SGI si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte ritenute, a suo insindacabile giudizio, anomale rispetto alla prestazione richiesta.
5. Salvo sia diversamente stabilito nei singoli documenti di gara, le operazioni di gara sono svolte in seduta riservata ed informale dal Responsabile del procedimento, eventualmente coadiuvato da altro addetto dell'Ufficio Approvvigionamenti o, di volta in volta, da altro soggetto dotato di specifiche competenze tecniche in relazione alla complessità e tipologia di affidamento.

	Titolo	REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI NEI SETTORI SPECIALI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA DI CUI ALL'ART. 36, CO.8, DEL D.LGS. 50/2016	
	Doc.n°	1000.APPR.GEN.048	
		Rev.	00
		Data	18/07/2017
	Pagine	10 di 12	

6. La commissione di gara, ovvero il Responsabile del procedimento, valuta, in relazione alla complessità e tipologia di affidamento, se redigere formale verbale della seduta od altro documento sintetico circa le operazioni espletate.

7. La Commissione di gara, ovvero il Responsabile del procedimento, applica le modalità di aggiudicazione indicate nell'atto di indizione della procedura, prende atto dei risultati di gara e rimette gli atti agli organi preposti per la pronuncia dell'aggiudicazione definitiva, la cui efficacia resta in ogni caso subordinata al positivo esito della verifica effettuata sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura.

8. Nel caso in cui si sia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. SGI può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti.

ART. 19 - AGGIUDICAZIONE; L'ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE

1. L'aggiudicazione è vincolante per il soggetto aggiudicatario mentre il vincolo contrattuale per SGI sorge con la stipula del contratto dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace.

2. L'Ufficio Approvvigionamenti, possibilmente entro 5 (cinque) giorni, rispettivamente, dalla disposta esclusione o dal provvedimento di aggiudicazione, comunica d'ufficio, nelle forme indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, l'esclusione al concorrente interessato e l'esito della procedura di gara a tutti i concorrenti.

3. L'approvazione della proposta di aggiudicazione ovvero del provvedimento di esclusione non richiede particolari formalità e può essere data anche con la semplice sottoscrizione, da parte del Responsabile del procedimento o di altro soggetto competente all'approvazione, della comunicazione diretta all'operatore economico interessato dal provvedimento.

4. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell' offerta e diventa efficace solo dopo la verifica, da parte dell'Ufficio Approvvigionamenti del possesso da parte dell'aggiudicatario dei prescritti requisiti.

5. Qualora vi siano ragioni d'urgenza, subito dopo l'aggiudicazione, il Responsabile del procedimento può disporre l'affidamento provvisorio delle prestazioni oggetto del contratto da stipulare. In caso di affidamento provvisorio, il Direttore dei Lavori tiene conto di quanto eseguito dall'appaltatore per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

ART. 20 - CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

1. SGI disciplina le modalità comportamentali delle imprese concorrenti, appaltatrici e subappaltatrici e dei dipendenti della stazione appaltante, mediante il proprio Codice Etico e Modello Organizzativo, che disciplina, in concreto, le condotte rilevanti di coloro che operano a servizio di SGI e ne individua le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo. Le imprese all'atto della partecipazione ad ogni procedura di affidamento e della stipula del contratto dovranno accettare detto Codice Etico e Modello Organizzativo.

ART. 21 - SISTEMI DI QUALIFICAZIONE E ALBI FORNITORI

1. E' facoltà di SGI istituire propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'art. 134 del Codice aventi ad oggetto l'affidamento dei contratti di cui al presente Regolamento.

2. I sistemi di qualificazione prevedono una classificazione sulla base di specifiche tipologie di lavorazioni/prestazioni, che possono essere suddivise in fasce di importo.

3. Ciascun Sistema di qualificazione è interamente disciplinato da apposito Regolamento di qualificazione, il quale stabilisce i requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'iscrizione al relativo Sistema di Qualificazione.

4. L'avviso sull'esistenza di un Sistema di Qualificazione sarà reso noto secondo le modalità di cui all'art. 128 del Codice.

